

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 giugno 2019, n. 1066

D.C.C. n. 41/2018. Declassificazione e autorizzazione all'alienazione di terreni di uso civico in Comune di San Giovanni Rotondo ex p. 38 del Fg. 36 ed ex p.lle 3427-3428 del Fg. 40 -Realizzazione strada propedeutica al piano di emergenza ed evacuazione dell'Ospedale "Casa Sollievo della Sofferenza". Autorizzazione Paesagg., ex art. 90 delle NTA del PPTR, in deroga, ex art. 95 delle NTA del PPTR.

Assente L'Assessore alla Pianificazione Territoriale - Urbanistica, Assetto del Territorio, Paesaggio, Politiche abitative, prof. Alfonso Piscichio, sulla base dell'istruttoria espletata dal Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi Civici, confermata dal Dirigente della Sezione Urbanistica Regionale e dal Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica, confermata dal Dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, riferisce il Vice Presidente:

In riferimento al procedimento di **"Declassificazione e autorizzazione all'alienazione, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della L.R. n. 7/1998 e dell'art. 9, comma 4 della L.R. n. 7/1998, di terreni di uso civico in agro del Comune di San Giovanni Rotondo ex particella 38 del Fg. 36 ed ex particelle 3427-3428 del Fg. 40 - Richiedente: Fondazione Casa Sollievo della Sofferenza"**, si rappresenta quanto segue:

Con deliberazione n. 69 del 21.06.2012, ad oggetto *"Declassificazione dal patrimonio civico ed alienazione ai sensi dell'art.2 comma 3 L.R. 7/98 del terreno sito in località "Valle Oscura" foglio 36 p.lla 38, foglio 40 p.lle 3427-3428 - Richiedente: Fondazione Casa Sollievo della Sofferenza."*, trasmessa al Servizio Urbanistica regionale con nota prot. n. 17043 del 06.07.2012, acquisita al prot. n. 7787 del 23.07.2012, il Consiglio Comunale del Comune di San Giovanni Rotondo ha chiesto alla Regione Puglia, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della L.R. n. 7/1998, la sanatoria delle occupazioni abusive dei terreni di uso civico individuati in catasto al Fg. 36 particella 38 e Fg. 40 particelle 3427 e 3428 (tutte derivanti da frazionamenti della originaria p.lla 1 del Fg. 36), previa declassificazione dal patrimonio civico e successiva alienazione a favore della ditta *"Fondazione Casa Sollievo della Sofferenza - Opera di Padre Pio"*.

Il procedimento avviato dal Comune di San Giovanni Rotondo con detta Delibera di C.C. n.69/2012 è stato dichiarato di interesse pubblico, in considerazione del fatto che le terre di cui si chiede la declassificazione dal patrimonio civico sono funzionali al complesso ospedaliero Casa Sollievo della Sofferenza, Istituto di Ricovero e Cura di rilevanza nazionale a carattere scientifico, nonché di generare interesse della popolazione.

La predetta Delibera di C.C. n.69/2012, con nota prot. n. 10338 del 24.09.2012, è stata trasmessa al collegio nominato ai sensi dell'art. 8 della L.R. n.7/1998 per l'acquisizione del giudizio di congruità il quale si è espresso, con verbale n. 6 del 18.06.2014 trasmesso con nota prot. n. 9933 del 24.06.2014 ed acquisito al prot. n. 5091 del 04.07.2014, come di seguito riportato:

"VISTA la valutazione del prezzo di stima proposta dal Dirigente del Settore LL.PP.

ACCERTATO che non vi è proporzione fra i dati riportati,

rinvia la trattazione della pratica per chiarimenti.

Le riduzioni del prezzo e il computo dei canoni pregressi non rientrano nella competenza di questa Commissione"

In merito all'acquisizione del giudizio di congruità da parte del collegio nominato ai sensi dell'art. 8 della L.R. n.7/1998, si rileva che con Deliberazione di G.R. n. 2114 del 30.11.2015 è stato approvato il *"Regolamento per la definitiva sistemazione del demanio civico nell'agro di San Giovanni Rotondo"* rispetto al quale, in ordine alla determinazione del valore di alienazione delle terre civiche, detto collegio si è espresso con verbale n. 10 del 02.09.2015 in maniera favorevole; pertanto ai fini della congruità della stima del valore del bene di uso civico si dovrà fare riferimento a quanto disciplinato dal predetto Regolamento.

Con deliberazione n. 29 del 26.04.2017, ad oggetto *"Deliberazione del Consiglio Comunale n.69 del 21.06.2012 avente per oggetto «Declassificazione dal patrimonio civico ed alienazione ai sensi dell'art.2 comma 3 L.R. 7/98 del terreno sito in località "Valle Oscura" foglio36 p.lla 38, foglio 40 p.lle 3427-3428 - Richiedente: Fondazione Casa Sollievo della Sofferenza.»*. Conferma.", trasmessa al Servizio Urbanistica regionale con nota

prot. n. 14996 del 08.05.2017, acquisita al prot. n. 3332 del 15.05.2017, il Consiglio Comunale del Comune di San Giovanni Rotondo, confermando la Delibera di C.C. n. 69/2012, ha richiesto alla Regione Puglia, ai sensi dell'art. 9, commi 3 e 4 della L.R. n. 7/1998, la sanatoria delle occupazioni abusive dei suddetti terreni di uso civico per le trasformazioni urbanistiche di cui al vigente PRG dell'area interessata e per le aree edificate a favore della ditta "Fondazione Casa Sollievo della Sofferenza - Opera di Padre Pio", previa declassificazione dal patrimonio civico e successiva alienazione.

Alla predetta nota, prot. n. 14996 del 08.05.2017, oltre alla D.C.C. n. 29 del 26.04.2017, sono stati allegati: l'istruttoria del Responsabile comunale dell'Ufficio Usi Civici datata 18.05.2012; l'attestazione di legittimità urbanistica del tecnico comunale del Settore Urbanistica e Lavori Pubblici datata 29.03.2017; la Relazione tecnica da parte della Fondazione Casa Sollievo della Sofferenza prot. n. 2572 del 21.03.2017, comprensiva della Tav. 1 "Planimetria catastale con inserimento intervento" e Tav. 2 "Planimetria catastale - Individuazione fabbricati".

Con nota prot. n. 7540 del 20.10.2017, il competente Servizio regionale, con riferimento all'anzidetta richiesta comunale, ha evidenziato le criticità rilevate tra cui: a) la mancata distinzione tra le aree civiche, già oggetto di interventi di trasformazione che da tempo hanno perduto irreversibilmente la conformazione fisica e la destinazione funzionale di terreni agrari, e quelle per le quali si chiede la sdemanializzazione ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 7/98; b) le motivazioni relative alla richiesta di declassificazione, ai fini della alienazione, dell'intera area estesa Ha 5.00.00; c) la carenza di una puntuale rappresentazione grafica in opportuna scala metrica, comprensiva della mappa catastale dell'area interessata con sovrapposizione al Piano Urbanistico vigente e agli interventi a farsi; d) in merito al progetto preliminare di riorganizzazione del complesso ospedaliero, presentato dal Comune di San Giovanni Rotondo in allegato alla D.C.C. n. 69/12, rispetto al quale chiede all'autorizzazione al mutamento di destinazione d'uso, la necessità di approvazione, almeno, del progetto definitivo e acquisizione dei necessari pareri e nulla osta. Ha rammentato, altresì, "che le somme incamerate dovranno essere iscritte in apposito capitolo vincolato ai sensi dell'art. 24 della L. n. 1766/1927 e che le risorse potranno essere utilizzate soltanto previa autorizzazione regionale".

In data 26 ottobre 2017, presso gli Uffici del Dipartimento Regionale "Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio", della Regione Puglia, ha avuto luogo la riunione convocata dal predetto Dipartimento per l'esame della richiesta del Comune di San Giovanni Rotondo di cui alla sopra richiamata D.C.C. n. 29 del 26.04.2017, tra i rappresentanti della Regione, dell'Ospedale "Casa Sollievo della Sofferenza" e del Comune di San Giovanni Rotondo di cui agli atti del verbale. Nel corso di detto incontro i rappresentanti del Servizio regionale Osservatorio Abusivismo e Usi Civici hanno rammentato i doverosi adempimenti di cui alla sopra citata nota prot. n. 7540/2017, mentre i tecnici comunali, hanno tra l'altro precisato che il fondamento della richiesta di declassificazione ai fini della successiva alienazione dei terreni di cui trattasi debba rinvenirsi, a prescindere da una valutazione delle opere a farsi, nel disposto dell'art. 2, comma 3 della L.R. n. 7/1998, trattandosi di immobili non proposti per la reintegra e per i quali sussistono le condizioni previste all'art. 9 della Legge fondamentale n. 1766/1927.

In merito a quanto sopra, i rappresentanti regionali hanno ribadito la necessità, per le aree già oggetto di interventi di trasformazione, di allegare alla suddetta richiesta comunale, a cura del Responsabile del preposto Ufficio tecnico comunale, un'attestazione relativa all'attuale legittimità urbanistico-edilizia di tutte le opere esistenti sulle particelle catastali in oggetto, oltre ad una puntuale individuazione, attraverso opportuno frazionamento catastale, dei terreni per i quali si chiede di applicare il procedimento amministrativo di cui all'art. 2, comma 3 della L.R. n. 7/1998, nonché attestazione, supportata da idonea documentazione, circa il possesso dei requisiti previsti dall'art. 9 della legge fondamentale.

Con deliberazione n. 41 del 30.06.2018, trasmessa al Servizio Urbanistica regionale con nota prot. n. 24092 del 09.08.2018, acquisita al prot. n. 7323 del 28.08.2018, il Consiglio Comunale di San Giovanni Rotondo ha quindi richiesto alla Regione Puglia, la declassificazione delle aree civiche identificate catastalmente al Foglio n. 36 p.lla 38 e Foglio n. 40 p.lle 3427-3428 e successiva alienazione in favore della Fondazione Casa Sollievo della Sofferenza.

L'Amministrazione comunale, al riguardo, rilevato che l'area in questione è stata oggetto di interventi di mutamento di destinazione in assenza dell'autorizzazione di cui all'art. 12 della legge n. 1766/1927, ha

allegato alla predetta nota prot. n. 24092/2018 la seguente documentazione:

- Deliberazione di C.C. n. 41 del 30.07.2018 avente ad oggetto; *“Declassificazione, ai sensi dell’art. 2 comma 3 della L.R. n. 7/1998, e declassificazione in sanatoria, ai sensi dell’art. 9 comma 4 della L.R. n. 7/1998, delle aree civiche identificate catastalmente al Foglio n. 36 - p.lla 38 e Foglio n. 40/A - p.lle n. 3427-3428, e successiva alienazione in favore della Fondazione Casa Sollievo della Sofferenza”*;
- istanza di declassificazione e alienazione;
- verbale della riunione tenutasi presso la Regione Puglia il 26.10.2017;
- n. 5 tavole grafiche;
- relazione tecnica;
- asseverazione di conformità urbanistica ed attestazione rilasciata dall’U.T.C.

Con nota prot. n.27427 del 12.09.2018, il Dirigente dei Settori Urbanistica - Lavori Pubblici e Ambiente del Comune di San Giovanni Rotondo, ha attestato la conformità urbanistica ed edilizia, alla data del 12.09.2018, dei corpi di fabbrica presenti sulla particella 38 del Fg. 36 e sulle p.lle 3427 e 3428 del Fg. 40.

Oltre al suddetto procedimento in sanatoria di occupazioni abusive dei terreni di uso civico, ai sensi dell’art. 2, comma 3 della L.R. n. 7/1998, il Comune di San Giovanni Rotondo ha avviato, a seguito di singole richieste di cittadini, numerosi procedimenti analoghi che riguardano aree diverse del territorio comunale, rispetto ai quali la Sezione Urbanistica regionale, a sua volta, ha avviato distinti procedimenti amministrativi a seguito dei quali l’Amministrazione comunale procederà ad autonome registrazioni e trascrizioni ai sensi dell’art. 19 della L.R. n. 7/98.

Nella predetta deliberazione di C.C. n. 41 del 30.07.2018, l’Amministrazione comunale di San Giovanni Rotondo evidenzia che l’area in questione ricade in zona tipizzata F - *“Attrezzature a livello urbano”* del vigente P.R.G., per effetto del quale risultano essere stati effettuati interventi di trasformazione su parte dei terreni interessati dal procedimento di declassificazione dal patrimonio civico e alienazione in favore della Fondazione Casa Sollievo della Sofferenza. Tali terreni sono individuati in catasto alla p.lla 38 del Fg. 36 e p.lle 3427-3428 del Fg. 40, per una superficie complessiva pari ad Ha 5.00.00, di demanio civico.

Con detta deliberazione di C.C. n. 41/2018 il Comune di San Giovanni Rotondo ha approvato, altresì, la stima del valore dei beni di uso civico quale prezzo di alienazione, in relazione al Regolamento comunale approvato con D.G.R. n. 2114 del 30.11.2015 ed ha dato atto che, a seguito di istruttoria conseguente anche ad apposito sopralluogo, sussistono unitamente le condizioni di cui all’art. 9 della L. n. 1766/1927 in quanto: l’occupatore ha apportato sostanziali e permanenti migliorie, tra cui realizzazione e sistemazione di muretti perimetrali in pietra a secco ed in pietra e malta cementizia, piantumazione di alberi, realizzazione di rete idrica antincendio; la zona occupata non interrompe la continuità dei terreni; l’occupazione dura almeno da dieci anni, in quanto detti terreni sono stati concessi dal Comune di San Giovanni Rotondo alla Fondazione *“Casa Sollievo della Sofferenza”* con atto deliberativo del C.C. n. 20 del 15.03.1975 e Atto di Concessione di terreno demaniale del 19.07.1980 n. 2813 di repertorio registrato a Manfredonia il 25.08.1980 al n. 2452 mod. I vol.88.

Il Comune di San Giovanni Rotondo, valutata la sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 9 della L. n. 1766/1927 e considerato che trattasi di occupazioni abusive per le quali non si prevede la reintegra, con la sopra richiamata D.C.C. n. 41/2018 ha ritenuto di poter dare seguito all’istanza *“de qua”* e, pertanto, ha chiesto in sanatoria, ai sensi dell’art. 2 comma 3 della L.R. n. 7/1998, l’autorizzazione regionale alla declassificazione dal patrimonio civico e alla successiva alienazione, nonché, l’assegnazione a categoria a) di cui all’art. 11 della L. n. 1766/1927 dei terreni individuati in catasto alla p.lla 38 del Fg. 36 e alle p.lle 3427-3428 del Fg. 40, per una superficie complessiva pari ad Ha 5.00.00, ad eccezione delle porzioni già oggetto di interventi di trasformazione, per le quali, verificati i requisiti previsti dall’art. 9 della L.R. n. 7/1998, in quanto trattasi di terreni che da tempo hanno perduto irreversibilmente la conformazione fisica e la destinazione funzionale di terreni agrari essendo stati oggetto di interventi di trasformazione per effetto del vigente P.R.G., ha chiesto in sanatoria, ai sensi dello stesso art. 9 comma 4 della L.R. n. 7/1998, l’autorizzazione regionale alla declassificazione dal patrimonio civico e alla successiva alienazione, nonché, l’assegnazione a categoria a) di cui all’art. 11 della L. n. 1766/1927.

Altresì, con la deliberazione di C.C. n. 41/2018, il Comune di San Giovanni Rotondo ha confermato il

prezzo di alienazione per la superficie complessiva in oggetto, già computato in conformità al sopra richiamato Regolamento comunale approvato con D.G.R. n. 2114 del 30.11.2015, per un importo pari ad € 546.655,00.

Si rileva, preliminarmente, che il terreno individuato alla particella 38 del Fg. 36 e alle p.lle 3427 e 3428 del Fg. 40, derivanti da frazionamenti della originaria p.lla 1 del Fg. 36, oggetto della richiesta di declassificazione e autorizzazione all'alienazione, risulta dagli atti di verifica e sistemazione demaniale del Comune di San Giovanni Rotondo di cui alla Legge n. 1766/1927, R.D. n. 332/1928 e L.R. n. 7/1998, appartenente al demanio civico.

Il Servizio Osservatorio Abusivismo e Contenzioso regionale, con nota prot. n. 8798 del 05.10.2018, in merito alla documentazione trasmessa dal Comune di San Giovanni Rotondo, ha evidenziato la necessità di provvedere al frazionamento delle p.lle coinvolte affinché il provvedimento di autorizzazione alla declassificazione e alienazione, laddove ne ricorrano i presupposti, possa riguardare specificamente le porzioni interessate.

Il Comune di San Giovanni Rotondo, riscontrando la nota prot. n. 8798/2018 del Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi Civici regionale, con nota prot. n. 1968 del 22.01.2019, ha inoltrato gli atti di aggiornamento catastale dei terreni in questione ed in particolare:

- Tipo di Frazionamento approvato dall'Agenzia del Territorio - Ufficio Provinciale di Foggia, prot. n. 2019/FG0004030 del 10.01.2019 per le p.lle 3427 del Fg. 40, come di seguito riportato:

Particella interessata dal frazionamento (derivante dalla originaria p.lla 1 del Fg. 36)	Superficie ha are ca	Particella attribuita	Superficie ha are ca
3427	1.62.27	3704	0.30.07
		3705	0.00.34
		3706	0.36.58
		3707	0.00.82
		3708	0.94.46

- Tipo di Frazionamento approvato dall'Agenzia del Territorio - Ufficio Provinciale di Foggia, prot. n. 2019/FG0004029 del 10.01.2019 per le p.lle 38 del Fg. 36, come di seguito riportato:

Particella interessata dal frazionamento (derivante dalla originaria p.lla 1 del Fg. 36)	Superficie ha are ca	Particella attribuita	Superficie ha are ca
38	3.19.81	61	0.31.62
		62	2.74.92
		63	0.13.27

Tenuto conto dei sopra richiamati frazionamenti, il Comune di San Giovanni Rotondo, con nota prot. n. 7107 del 07.03.2019 ha integrato la precedente nota prot. n. 1968/2019, esplicitando, rispetto a quanto riportato nella Deliberazione di C.C. n. 41/2018, le particelle interessate dai distinti procedimenti di declassificazione ed in particolare ha chiarito che per il procedimento di declassificazione in sanatoria ai sensi dell'art. 9 comma 4 della L.R. n. 7/1998, occorre considerare le attuali p.lle 61-63 (ex p.lla 38) del Fg. 36, nonché le p.lle 3705-3706-3707 (ex p.lle 3427) e 3428 del Fg. 40, mentre per il procedimento di declassificazione ai sensi dell'art. 2 comma 3 della L.R. n. 7/1998, occorre considerare le attuali p.lle 62 (ex p.lla 38) del Fg. 36 e le p.lle 3704-3708 (ex p.lle 3427) del Fg. 40.

La richiesta comunale, pertanto, può essere presa in considerazione per le attuali p.lle 61-63 (ex p.lle 38) del Fg. 36 e per le p.lle 3705-3706-3707 (ex p.lle 3427) e 3428 del Fg. 40, ai fini della declassificazione in sanatoria e autorizzazione alla successiva alienazione, ai sensi dell'art. 9 comma 4 della L.R. n. 7/1998, nonché per le attuali p.lle 62 (ex p.lle 38) del Fg. 36 e per le p.lle 3704-3708 (ex p.lle 3427) del Fg. 40, ai fini della declassificazione e autorizzazione alla successiva alienazione, ai sensi dell'art. 2 comma 3 della L.R. n. 7/1998.

In merito all'acquisizione del giudizio di congruità da parte del collegio nominato ai sensi dell'art. 8 della L.R. n.7/1998, si rileva che con Deliberazione di G.R. n. 2114 del 30.11.2015 è stato approvato il

“Regolamento per la definitiva sistemazione del demanio civico nell’agro di San Giovanni Rotondo” rispetto al quale, in ordine alla determinazione del valore di alienazione delle terre civiche, detto collegio con verbale n. 10 del 02.09.2015 si è espresso come segue: *“esprime parere favorevole all’adozione del Regolamento per la definitiva sistemazione del demanio civico del Comune di San Giovanni Rotondo”*. Pertanto ai fini della congruità della stima del valore del bene di uso civico si dovrà fare riferimento a quanto disciplinato dal predetto Regolamento.

Preliminarmente, occorre procedere all’assegnazione a categoria dei terreni sopra indicati, ai sensi dell’art. 11 della L n. 1766/1927.

A tale riguardo, in attuazione di quanto disposto con Deliberazione della Giunta Regionale 7 agosto 2012, n. 1651 (Indirizzi per l’applicazione dell’art. 9 della L.R. n. 7/1998 in materia di usi civici), si rende possibile l’assegnazione a categoria a), così come richiesto dal Comune di San Giovanni Rotondo.

Ciò premesso, tenuto conto, per quanto riguarda la stima del suolo da alienare, del *“Regolamento per la definitiva sistemazione del demanio civico nell’agro di San Giovanni Rotondo”*, approvato con D.G.R. n. 2114/2015, e preso atto delle attestazioni del Comune di San Giovanni Rotondo in ordine: 1) all’avvenuta irreversibile trasformazione dei terreni in oggetto; 2) alla conformità urbanistica dei corpi di fabbrica che insistono nell’area oggetto di richiesta di declassificazione, come da attestazione comunale prot. n. 27427 del 12.09.2018 sopra richiamata, ritenendo che la fattispecie in oggetto integri i presupposti di cui all’art. 9, commi 3 e 4 della L.R. n. 7/1998, come attestato dall’Amministrazione comunale con la deliberazione di C.C. n. 41/2018, si rende possibile autorizzare la declassificazione in sanatoria dal patrimonio civico e l’alienazione dei terreni individuati in catasto al Fg. 36 p.la 61 di Ha 0.31.62 e p.la 63 di Ha 0.13.27, nonché Fg. 40 p.la 3705 di Ha 0.00.34, p.la 3706 di Ha 0.36.58, p.la 3707 di Ha 0.00.82 e p.la 3428 di Ha 0.17.92, così come riportate negli stralci catastali allegati al presente atto.

Ritenendo, altresì, sussistenti i presupposti di cui all’art. 2, comma 3 della L.R. n. 7/1998, come attestato dall’Amministrazione comunale con la deliberazione di C.C. n. 41/2018, si rende possibile autorizzare la declassificazione dal patrimonio civico e l’alienazione dei terreni individuati in catasto al Fg. 36 p.la 62 di Ha 2.74.92 e Fg. 40 p.la 3704 di Ha 0.30.07 e p.la 3708 di Ha 0.94.46 così come riportate negli stralci catastali allegati al presente atto.

Resta fermo che le somme che saranno introitate a seguito dell’alienazione dei terreni oggetto del presente provvedimento dovranno rimanere vincolate in apposito capitolo di bilancio, ai fini di successiva utilizzazione, previa espressa autorizzazione regionale, per investimenti che determinino, ai sensi dell’art. 24 della legge n. 1766/1927, la valorizzazione del residuo demanio civico, o comunque per opere di generale interesse della popolazione. A tal fine, le risorse rivenienti dall’alienazione di terre di demanio civico dovranno rimanere contabilmente distinte, ai fini della gestione, dalle risorse rivenienti da alienazioni di beni patrimoniali.

In merito ai profili paesaggistici connessi col presente provvedimento la Sezione Urbanistica regionale, con nota prot. n. 1463 del 14.02.2019, ha trasmesso al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio e Segretariato Regionale per la Puglia) e alla Sezione regionale Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, per opportuna conoscenza, la sopra citata documentazione amministrativa e tecnica, acquisita dal Comune di San Giovanni Rotondo.

In riferimento al procedimento di ***“Realizzazione strada propedeutica al piano di emergenza ed evacuazione dell’Ospedale “Casa Sollievo della Sofferenza”***, necessario ai fini degli adempimenti di cui alle disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.cc., si rappresenta quanto segue:

- con nota prot. n.20700 del 17.05.2018 la Prefettura di Foggia ha convocato la Conferenza di Servizi per il procedimento di ***“Realizzazione strada propedeutica ai piano di emergenza ed evacuazione dell’Ospedale “Casa Sollievo della Sofferenza”*** per il rilascio di autorizzazione e/o pareri finalizzati all’ottenimento del titolo abilitativo edilizio per la realizzazione della strada in questione;
- con nota n.37445 del 18.12.2018 e acquisita al protocollo della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio con n. AOO-145/0067 del 07.01.2019 il Comune di San Giovanni Rotondo ha presentato istanza

di autorizzazione paesaggistica in deroga ai sensi dell'art. 95 delle NTA del PPTR, allegando la seguente documentazione progettuale in sostituzione di tutti gli elaborati già agli atti, in formato elettronico, di cui si riporta la codifica MD5:

\CSS	
\Tav. 1- Relazione Tecnica.pdf	f743d57003e63603638cb267a49092f5
\Tav. 10 Rev 01- Planimetria di Progetto- Cartografia acque-Bacini di influenza.pdf	5cce572d937333812225c5120508eef6
\Tav. 11 Rev 01- Profilo Longitudinale.pdf	f2c519297153dfbfc500661a3059db4
\Tav. 12 Rev 01- Sezioni Trasversali da Sez n° 1 -Sez n° 17.pdf	ddd5624b6c145bacc38ba6c0f989cc3f
\Tav. 13 Rev 01- Sezioni Trasversali da Sez n° 18 -Sez n° 32.pdf	9f94d3e3670f71570ad87aff3f6ac1f1
\Tav. 14 Rev01 - Sezioni Tipo.pdf	ad4e68321cddde452591c83ddd3633aef
\Tav. 15 Rev01 - Planimetria di Progetto -Smaltimento acque meteoriche.pdf	55e73ab1dfe304478c29729d685cb53c
\Tav. 16 Rev 01- Planimetria di Progetto-Mitigazioni-Sistemazioni Post Operam.pdf	daeaa1cc98db5e5a6984039ea37dda55
\Tav. 17 - Relazione Geologica.pdf	095535cd56ffde18d1ebe0ec66876800
\Tav. 17A - Relazione Geologica Integrativa.pdf	2db50381e009079da243fd40ad140c25
\Tav. 18- Relazione Agronomica- Forestale.pdf	852746dc9b4137b52375150cbf648b84
\Tav. 19-Relazione Botanico-Vegetazionale.pdf	3d1398062136b67e138f047f766d0b08
\Tav. 1A - Relazione Tecnica Integrativa.pdf	709fc897281efa0a9aa9294c3fdef570
\Tav. 2 Rev 01- Documentazione Fotografica su stralcio Aerofotogrammetria.pdf	6835a6ef533b887eec4d370bba36311b
\Tav. 20- Inquadramento Paesaggistico Generale.pdf	ebb6d75a5806d77472fc28afe3696653
\Tav. 21-Relazione Tecnica (L.R.n°14 del 31-05-2001 art 29 e Reg.R. n°19 del 13-10-2017-Tagli Bosc.pdf	98a387fcc569dc64e04389637d0364db
\Tav. 22 Rev 01-Tabella Movimento Terra.pdf	94e07a9bb319e8ed04ad78a07b3e644c
\Tav. 23 -Relazione -Studio di Compatibilità Idrologica ed Idraulica (ai sensi degli artt. 6 e 10.pdf	28ea152da29e2babcffc12f226f0d88b
\Tav. 3 Rev 01- Planimetria Generale.pdf	8d6a7a41c4b24190e1e38c15d79d5e81
\Tav. 4 Rev 01 - Planimetria Generale su PRG.pdf	f5f2dcfd8d8f5de516a8ceb7892a0929
\Tav. 5 Rev 01- Planimetria di Progetto -sovrapposizione su Aerofotogrammetria.pdf	e6690f834ba0c1fe2a91b47579ac1b49
\Tav. 6 Rev 01- Planimetria di Progetto-sovrapposizione su Tavola dei Vincoli-sovrapposizione su P.pdf	0497692cd71fea6fc7d280216453990d
\Tav. 7 Rev 01- Planimetria di Progetto- sovrapposizione su Mappa Catastale.pdf	e943bfb522798399ac80e27df98f6b08
\Tav. 8 Rev 01- Planimetria di Progetto -Veduta aerea con Area intessata Intervento Strada.pdf	3b84177a2c23b7a89cd42d42408a1d61
\Tav. 9 Rev 01- Stralcio su Carta Tecnica Regionale.pdf	11110895c178369abe7b858b2ff42e43
\nota Autorità di Bacino acquisizione20180530151441382-1527686122580.pdf	5fe37c18a20634b2690d6f6dbd182fc93

- con nota n. AOO_145_347 del 17.01.2019 la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio ha trasmesso alla competente Soprintendenza la relazione tecnica illustrativa e la proposta di accoglimento della domanda, ai sensi comma 7 dell'art. 146 del D. Lgs. 42/2004, proponendo il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica in deroga con le seguenti prescrizioni:
 - l'area nell'intorno del tracciato stradale sia sottoposta a un dettagliato progetto di inserimento paesaggistico, che preveda l'introduzione di fasce di vegetazione autoctona sui margini;
 - le alberature di cui si prevede l'espianto siano oggetto di censimento e studio agronomico al fine del reimpianto, con precisa individuazione delle aree di reimpianto, con riferimento anche al progetto di inserimento paesaggistico descritto in precedenza;
 - anche in fase di cantiere, le lavorazioni non dovranno intaccare in alcun modo l'assetto geomorfologico e l'equilibrio eco-sistemico della *Grotta di Padre Pio*.
- con nota prot. n. 1343 del 19.02.2019, acquisita al prot. regionale con n. AOO_145_1333 del 19.02.2019, alla presente allegata (allegato 3), la competente Soprintendenza ha espresso parere favorevole "*confermando integralmente le medesime prescrizioni dettate dalla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia nella nota prot. 347 del 17.01.2019.*"

(DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO E DEL CONTESTO IN CUI SI COLLOCA)

Il complesso ospedaliero "Casa Sollievo della Sofferenza" si trova sul fianco del Monte Castellana e sia sul lato nord che su quello nord-ovest è in adiacenza con un bosco "artificiale" di resinose con una vegetazione costituita essenzialmente da conifere di varia altezza e dimensioni.

All'interno dell'Ospedale la viabilità non consente ai mezzi di soccorso dei VV.FF. di raggiungere l'aerea nord a causa di una strettoia ubicata in corrispondenza dell'obitorio e della forte pendenza presente in alcuni tratti della strada di distribuzione interna.

L'intervento in oggetto prevede, quindi, la realizzazione di un nuovo tratto di strada di collegamento che parte dal terzo tornante di via Valle Scura, raggiunge i serbatoi idrici dell'Ospedale e poi si collega con l'area ubicata a nord del Complesso Ospedaliero. Il progetto stradale consente, inoltre, di fungere da "viale parafuoco" per gli Incendi a carattere radente e a garantire l'operatività delle squadre di pronto intervento in occasioni di incendio.

La strada presenterà una carreggiata di larghezza complessiva pari a 10.00 ml, asse viabile e percorso pedonale. Sul lato monte sarà realizzata una cunetta in sommità della scarpata per la raccolta delle acque meteoriche provenienti dal versante, un'altra canaletta sarà realizzata ai piedi della scarpata ed avrà larghezza pari a circa 1.00 ml, per la raccolta delle acque meteoriche provenienti dalla corsia lato nord.

Sul lato sud sarà realizzato un marciapiede della larghezza di 1.50 ml.

Poiché sul lato a valle il dislivello tra quota di campagna e quota di progetto è di circa 6.00 ml la parte in rilevato si realizzerà con il sistema delle "terre armate" realizzate a gradonate con messa a dimora di piante rampicanti e a rapido accrescimento arbustivo.

Per quanto attiene le interpretazioni identitarie e statutarie del paesaggio regionale espresse nell'Atlante del Patrimonio Ambientale, Territoriale e Paesaggistico del PPTR (elaborati serie 3.3), si rappresenta che l'area d'intervento appartiene all'ambito paesaggistico "Gargano" e alla relativa figura territoriale "L'altopiano carsico".

(TUTELE DEFINITE DAL PIANO PAESAGGISTICO TERRITORIALE - PPTR)

Dalla consultazione degli elaborati del PPTR approvato con DGR n. 176 del 16.02.2015 e ss.mm.ii., si rileva che gli interventi proposti interessano i seguenti beni e ulteriori contesti:

Struttura idro-geo-morfologica

- **"Versanti"**, Ulteriore Contesto Paesaggistico soggetto agli indirizzi di cui all'art. 51, alle direttive di cui all'art. 52, nonché alle misure di salvaguardia e utilizzazione di cui all'art. 53 delle NTA del PPTR, contrastando con le stesse;
- **"Grotte"** - *Grotta di Padre Pio*, Ulteriore Contesto Paesaggistico soggetto agli indirizzi di cui all'art. 51, alle direttive di cui all'art. 52, nonché alle misure di salvaguardia e utilizzazione di cui all'art. 55 delle NTA del PPTR, contrastando con le stesse;
- **"Aree soggette a vincolo Idrogeologico"**, Ulteriore Contesto Paesaggistico soggetto agli indirizzi di cui all'art. 43 e alle direttive di cui all'art. 44 delle NTA del PPTR.

Struttura eco-sistemica ambientale

- **"Boschi"**, Bene Paesaggistico soggetto agli indirizzi di cui all'art. 60, alle direttive di cui all'art. 61, nonché alle prescrizioni di cui all'art. 62 delle NTA del PPTR, contrastando con le stesse;
- **"Area di rispetto dei boschi"**, Ulteriore Contesto Paesaggistico soggetto agli indirizzi di cui all'art. 60, alle direttive di cui all'art. 61, nonché alle misure di salvaguardia e utilizzazione di cui all'art. 63 delle NTA del PPTR, contrastando con le stesse;
- **"Prati e Pascoli naturali"**, Ulteriore Contesto Paesaggistico soggetto agli indirizzi di cui all'art. 60, alle direttive di cui all'art. 61, nonché alle misure di salvaguardia e utilizzazione di cui all'art. 66 delle NTA del PPTR, contrastando con le stesse;

Struttura antropica e storico culturale

- **“Zone gravate da usi civici (validate)”**, Bene Paesaggistico soggetto agli indirizzi di cui all’art. 77 e alle direttive di cui all’art. 78 delle NTA del PPTR.

L’intervento, così come proposto, risulta dunque in contrasto con le seguenti prescrizioni e misure di salvaguardia e di utilizzazione delle NTA del PPTR:

- *“Art. 53 C.2 lett a)2 - ogni trasformazione di aree boschive ad altri usi, con esclusione degli interventi colturali eseguiti secondo criteri di silvicoltura naturalistica atti ad assicurare la conservazione e integrazione dei complessi vegetazionali naturali esistenti e delle cure previste dalle prescrizioni di polizia forestale”;*
- *“Art. 55 c.2 lett a)1 - modificazione dello stato dei luoghi che non siano finalizzate al mantenimento dell’assetto geomorfologico, paesaggistico e dell’equilibrio eco-sistemico”;*
- *“Art. 55 c.2 lett a)6 - trasformazione profonda dei suoli, dissodamento o movimento di terre, a qualsiasi intervento che turbi gli equilibri idrogeologici o alteri il profilo del terreno”;*
- *“Art. 62 c.2 lett a)1 - trasformazione o rimozione della vegetazione arborea od arbustiva. Sono fatti salvi gli interventi finalizzati alla gestione forestale, quelli volti al ripristino/recupero di situazioni degradate, le normali pratiche silvo-colturali che devono perseguire finalità naturalistiche quali: evitare il taglio a raso nei boschi se non disciplinato dalle prescrizioni di polizia forestale, favorire le specie spontanee, promuovere la conversione ad alto fusto; devono inoltre essere coerenti con il mantenimento/ripristino della sosta e della presenza di specie faunistiche autoctone”;*
- *“Art. 63 c.2 lett a)1 - trasformazione o rimozione della vegetazione arborea od arbustiva. Sono fatti salvi gli interventi finalizzati alla gestione forestale, quelli volti al ripristino/recupero di situazioni degradate, le normali pratiche silvo-agro-pastorale che non compromettano le specie spontanee e siano coerenti con il mantenimento/ripristino della sosta e della presenza di specie faunistiche autoctone”;*
- *“Art. 66 c.2 lett a)1 - rimozione della vegetazione erbacea, arborea od arbustiva naturale, fatte salve le attività agro-silvo-pastorali e la rimozione di specie alloctone invasive”.*

(VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA)

La strada progettata a ridosso dell’ospedale prevede un’inevitabile asportazione dello strato arbustivo e della rinnovazione in atto delle specie arboree spontanee allo stadio di piantola (Orniello, Leccio e Roverella) insediatesi sotto copertura contrastando con le prescrizioni e le misure di salvaguardia e utilizzazione sopra riportate.

I lavori previsti interessano la formazione vegetazionale data dal bosco di origine artificiale, relativamente alla quale nella Relazione Botanico-Vegetazionale si riporta che sono in *“fase di decadimento strutturale perché nella “fase di crollo” del suo ciclo vitale, aumentando pericolosamente il livello della vulnerabilità della pineta al rischio incendi.”*

La strada svolgerà, fra le altre cose, a tutti gli effetti, funzione antincendio boschivo diretta (interruzione del soprassuolo) e indiretta (razionale gestione del patrimonio forestale con possibilità di intervenire anche sulle cause predisponenti).

Per quanto sopra riportato, l’intervento in questione, comportando importanti movimenti di terra nonché la rimozione della vegetazione arborea, risulta in contrasto con le suddette prescrizioni e misure di salvaguardia e utilizzazione. In ragione del contrasto rilevato, ai sensi dell’art. 95 delle NTA del PPTR l’intervento può essere realizzato nel caso in cui rivesta un *“carattere di rilevante interesse pubblico”*, non presenti alternative localizzative e/o progettuali e risulti essere compatibile con gli obiettivi di qualità della scheda d’ambito.

In relazione all’inesistenza di alternative localizzative e/o progettuali, la Nota Integrativa della Relazione *“Inquadramento Paesaggistico Generale”* (Tav.20) riporta che *“l’unico accesso percorribile, sfruttando la viabilità preesistente è quello Nord-Ovest a partire dal terzo tornante di Via Vallescura perché a Sud, lato Ovest dell’Ospedale, è presente la via Crucis Monumentale che costituisce un vincolo invalicabile, mentre ad*

Est del complesso ospedaliero manca qualsiasi connessione diretta con la rete infrastrutturale viaria principale e l'orografia decisamente accidentata comporterebbe lavori altamente impattanti."

Si ritiene di poter condividere quanto affermato dal proponente.

Si ritiene, Inoltre, che l'opera oggetto di intervento non contrasti con gli obiettivi di qualità della Sezione C2 di cui alla scheda d'ambito "Gargano".

In particolare, in relazione alla **Struttura e alle componenti Idro-Geo-Morfologiche**, il progetto non compromette la sicurezza idrogeomorfologica del territorio interessato, in quanto la nuova viabilità, pur prevedendo importanti movimenti terra, non produce alterazioni degli equilibri Idrogeomorfologici e dell'assetto morfologico generale del versante; inoltre, l'introduzione delle pareti vegetali fonoassorbenti produrrà un miglioramento locale degli assetti naturali.

In relazione alla **Struttura e alle componenti Ecosistemiche e Ambientali**, la citata introduzione delle pareti vegetali fonoassorbenti e la condizione più avanti dettata di ripiantumazione delle essenze arboree/arbustive rimosse nella stessa area di intervento o In aree limitrofe alle stesse non determinerà pregiudizi alla qualità ambientale del territorio.

Infine, in relazione alla **Struttura ed alle componenti antropiche e storico - culturali**, il progetto non pregiudica i caratteri peculiari dei paesaggi rurali storici, né compromette i punti panoramici, le visuali panoramiche ed i grandi scenari che caratterizzano l'ambito.

Pertanto, con riguardo al procedimento di "**Declassificazione e autorizzazione all'alienazione, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della L.R. n. 7/1998 e dell'art. 9, comma 4 della L.R. n. 7/1998, di terreni di uso civico in agro del Comune di San Giovanni Rotondo ex particella 38 del Fg. 36 ed ex particelle 3427-3428 del Fg. 40**",

Vista la Legge 16 giugno 1927, n. 1766;

Visto Il R.D. 26 febbraio 1928, n. 332;

Visto l'art. 2 della Legge Regionale n. 7/1998;

Tutto ciò premesso, per quanto di competenza del Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi Civici, si propone alla Giunta Regionale, in base alla richiesta dell'Amministrazione Comunale di San Giovanni Rotondo, di cui alla deliberazione di C.C. n. 41/2018, ai sensi dell'art. 9, comma 4 della L.R. n. 7/1998, la declassificazione in sanatoria dal patrimonio civico e l'autorizzazione alla alienazione dei terreni individuati in catasto al Fg. 36 p.lla 61 di Ha 0.31.62, p.lla 63 di Ha 0.13.27 e Fg. 40 p.lla 3705 di Ha 0.00.34, p.lla 3706 di Ha 0.36.58, p.lla 3707 di Ha 0.00.82, p.lla 3428 di Ha 0.17.92, previa assegnazione delle stesse a categoria a) di cui all'art. 11 della L. n. 1766/1927. Ai sensi dell'art. 2, comma 3 della L.R. n. 7/1998, si propone la declassificazione dal patrimonio civico e l'autorizzazione alla alienazione dei terreni individuati in catasto al Fg. 36 p.lla 62 di Ha 2.74.92 e Fg. 40 p.lla 3704 di Ha 0.30.07, p.lla 3708 di Ha 0.94.46, previa assegnazione della stessa a categoria a) di cui all'art. 11 della L. n. 1766/1927.

Conseguentemente, con riguardo al procedimento di "**Realizzazione strada propedeutica al piano di emergenza ed evacuazione dell'Ospedale "Casa Sollievo della Sofferenza"**", per quanto di competenza della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio,

Visto:

- la DGR n. 176 del 16.02.2015 con cui è stato approvato Il Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR);
- l'art. 146 del D. Lgs. 42/2004;
- l'art. 90 delle NTA del PPTR "Autorizzazione paesaggistica";
- l'art. 91 delle NTA del PPTR "Accertamento di compatibilità paesaggistica";
- l'art. 95 delle NTA del PPTR "Realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità", il quale prevede la possibilità di realizzare tali opere in deroga alle prescrizioni previste dal Titolo VI delle NTA del PPTR.

Si propone alla Giunta, altresì, in accordo con il parere espresso dalla Soprintendenza con nota prot. n. 1098 del 11.02.2019, Il rilascio con prescrizioni del provvedimento di **Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. 42/2004 e dell'art. 90 delle NTA del PPTR, in deroga ai sensi dell'art. 95 delle medesime NTA,**

relativamente al "Piano di emergenza ed evacuazione dell'Ospedale "Casa Sollievo della Sofferenza". Realizzazione strada propedeutica al piano", nel Comune di San Giovanni Rotondo (FG) in quanto l'intervento, così come più avanti prescritto, pur in contrasto con le con le prescrizioni di cui agli artt. 53, 55, 62, 63 e 66, risulta ammissibile ai sensi dell'art. 95 comma 1.

Ciò alle seguenti condizioni:

- l'area nell'intorno del tracciato stradale sia sottoposta a un dettagliato progetto di inserimento paesaggistico, che preveda l'introduzione di fasce di vegetazione autoctona sui margini;
- le alberature di cui si prevede l'espianto siano oggetto di censimento e studio agronomico al fine del reimpianto, con precisa individuazione delle aree di reimpianto, con riferimento anche al progetto di inserimento paesaggistico descritto in precedenza;
- anche in fase di cantiere, le lavorazioni non dovranno intaccare in alcun modo l'assetto geomorfologico e l'equilibrio eco-sistemico della *Grotta di Padre Pio*.

ACCERTATA la corresponsione degli oneri istruttori dovuti per atti amministrativi in materia di paesaggio di cui all'art. 10bis della L.R. n. 20 del 7 ottobre 2009 e s.m.i., mediante il versamento di € 280,00 - su Capitolo di Entrata del Bilancio Regionale E3062400 "Entrate rivenienti da versamenti eseguiti da soggetti richiedenti rilascio autorizzazioni in materia paesaggistica art. 10bis LR 20/2009" - Piano dei Conti finanziario - Proventi da attività di monitoraggio e controllo ambientale - E.3.01.02.01.036,

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 comma 4° lettera "d)" della LR n.7/97.

"COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.Lgs. 118/2011."

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore alla Pianificazione Territoriale - Urbanistica, Assetto del Territorio, Paesaggio, Politiche abitative, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Pianificazione Territoriale - Urbanistica, Assetto del Territorio, Paesaggio, Politiche abitative;

VISTE le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge:

DELIBERA

- **DI FARE PROPRIA** la relazione dell'Assessore alla Pianificazione Territoriale - Urbanistica, Assetto del Territorio, Paesaggio, Politiche abitative, nella premessa riportata, e pertanto in merito alla declassificazione e autorizzazione all'alienazione, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della L.R. n. 7/1998 e dell'art. 9, comma 4 della L.R. n. 7/1998:
- **DI ASSEGNARE** a categoria a) di cui all'art. 11 della L. n. 1766/1927, i terreni oggi individuati in Catasto alla p.lla 61 di Ha 0.31.62, p.lla 62 di Ha 2.74.92 e p.lla 63 di Ha 0.13.27 del Fg. 36, nonché p.lla 3704 di Ha 0.30.07, p.lla 3705 di Ha 0.00.34, p.lla 3706 di Ha 0.36.58, p.lla 3707 di Ha 0.00.82, p.lla 3708 di Ha 0.94.46 e p.lla 3428 di Ha 0.17.92 del Fg. 40 per complessivi Ha 5.00.00;


- **DI AUTORIZZARE**, tenuto conto di quanto previsto dal *“Regolamento per la definitiva sistemazione del demanio civico nell’agro di San Giovanni Rotondo”* approvato con D.G.R. n. 2114/2015 in merito alla stima dei suoli da alienare, la declassificazione in sanatoria dal demanio di uso civico e l’alienazione, ai sensi dell’art. 9, comma 4 della L.R. n. 7/1998, dei terreni in agro comunale di San Giovanni Rotondo individuati in catasto al Fg. 36 p.lia 61 di Ha 0.31.62, p.lia 63 di Ha 0.13.27 e Fg. 40 p.lia 3705 di Ha 0.00.34, p.lia 3706 di Ha 0.36.58, p.lia 3707 di Ha 0.00.82, p.lia 3428 di Ha 0.17.92, così come riportate negli stralci catastali dell’Ufficio Provinciale di Foggia allegati al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, nonché la declassificazione dal demanio di uso civico e l’alienazione, ai sensi dell’art. 2, comma 3 della L.R. n. 7/1998, dei terreni individuati in catasto al Fg. 36 p.lia 62 di Ha 2.74.92 e Fg. 40 p.lia 3704 di Ha 0.30.07, p.lia 3708 di Ha 0.94.46, così come riportate negli stralci catastali dell’Ufficio Provinciale di Foggia allegati al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (allegati 1 e 2);
- **DI DICHIARARE**, pertanto, liberi dal vincolo di uso civico i terreni in agro di San Giovanni Rotondo individuati in catasto alla p.lia 61 di Ha 0.31.62, p.lia 62 di Ha 2.74.92 e p.lia 63 di Ha 0.13.27 del Fg. 36, nonché p.lia 3704 di Ha 0.30.07, p.lia 3705 di Ha 0.00.34, p.lia 3706 di Ha 0.36.58, p.lia 3707 di Ha 0.00.82, p.lia 3708 di Ha 0.94.46 e p.lia 3428 di Ha 0.17.92 del Fg. 40 per complessivi Ha 5.00.00; i terreni in questione, per la loro utilizzazione, restano soggetti a tutte le altre ulteriori eventuali autorizzazioni o vincoli di legge, ivi compresi i vincoli ambientali di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché a quanto previsto dall’art. 3 comma 6 della L. n. 168 del 20.11.2017 in merito al permanere del vincolo paesaggistico sulle terre anche in caso di liquidazione degli usi civici;
- **DI DISPORRE** che le somme che saranno introitate a seguito dell’alienazione dei terreni oggetto del presente provvedimento restino vincolate in apposito capitolo di bilancio, ai fini di successiva utilizzazione per investimenti che determinino, ai sensi dell’art. 24 della legge n. 1766/1927, la valorizzazione del residuo demanio civico, o comunque per opere di generale interesse della popolazione. A tal fine, le risorse rivenienti dall’alienazione di terre di demanio civico dovranno rimanere contabilmente distinte, ai fini della gestione, dalle risorse rivenienti da alienazioni di beni patrimoniali;
- **DI DISPORRE** la registrazione e trascrizione del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 della LR. n. 7/98, a cura dell’Amministrazione Comunale;
- **DI RILASCIARE**, conseguentemente, per il *“Piano di emergenza ed evacuazione dell’Ospedale “Casa Sollievo della Sofferenza”*. Realizzazione strada propedeutica al piano”, nel Comune di San Giovanni Rotondo (FG), **l’Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del D. Lgs. 42/2004 e dell’art. 90 delle NTA del PPTR, in deroga al sensi dell’art. 95 delle medesime NTA**, con le prescrizioni riportate in narrativa al punto *“Conclusioni e Prescrizioni”*, del presente provvedimento;
- **DI DEMANDARE** alla Sezione Urbanistica la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di San Giovanni Rotondo (FG), per gli ulteriori adempimenti di competenza, alla Prefettura di Foggia, nonché al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali (Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio e Segretariato Regionale per la Puglia) e alla Fondazione Casa Sollievo della Sofferenza;
- **DI DISPORRE** la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE

IL PRESENTE ALLEGATO
CONSTA DI N.1...FACCIATE ALLEGATO 1

el





MODULARIO
B C - 255



Ministero

per i beni e le attività culturali

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia



IL PRESENTE ALLEGATO
CONSTA DI N. 2 "FACCIA"

ALLEGATO 3

MOD. 304

Foggia, li 19/02/2019

Alla Regione Puglia, Ufficio Attuazione
Pianificazione Paesaggistica
servizio.assettoterritorio@pec.rupar.puglia.it

Al Comune di San Giovanni Rotondo – Settore Urbanistica
– Lavori Pubblici e Ambiente
comune.sangiovannirotondo.protocollo@pec.rupar.puglia.it

Prot. n. 1363 del 19/02/2019
Class. 34.04.06/21.12

OGGETTO: SAN GIOVANNI ROTONDO (FG) - Soluzioni da adottare per rendere fruibile gli automezzi di soccorso dei VV.F. la viabilità tra l'area su cui risulta ubicata la riserva idrica della Fondazione C.S.S. e quella ordinaria di via Valle Scura. – Convocazione Conferenza di Servizi.

**Parere vincolante ai sensi dell'art. 146, comma 5, del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.
PARERE POSITIVO CON PRESCRIZIONI AL RILASCIO DELLA
AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA IN DEROGA**

e, p.c. Alla Prefettura di Foggia,
Area V – Protezione Civile, Soccorso Pubblico
e Difesa Civile
Corso Garibaldi 56 – 71121 Foggia
protocollo.preffg@pec.interno.it

Alla Commissione Regionale
per il Patrimonio Culturale
mbac-se-pug@mailcert.beniculturali.it

In riscontro alla nota del 18.12.2018, trasmessa con pec del 15.01.2019, con cui il Comune di San Giovanni Rotondo - Settore LL.PP. e Ambiente ha trasmesso la documentazione progettuale finalizzata all'espressione dei pareri di competenza nell'ambito della Conferenza di Servizi in atto presso la Prefettura di Foggia;

VISTO il D.Lgs. 20/10/1998, n. 368, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26/10/1998, n. 250, recante "Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali", e s.m.i.;

VISTO il D.P.C.M. 29/08/2014 n. 171, "Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo" e s.m.i.;

VISTO il D.M. 23 gennaio 2016, n.44, recante "Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'art.1, comma 327, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208" registrato alla Corte dei Conti al n. 583 del 29/02/2016 (pubblicato sulla G.U.R.I. n. 59 dell'11/02/2016);

VISTA la parte Terza "Beni paesaggistici" del D.Lgs. 22/01/2004, n. 42, "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della Legge 06/07/2002, n. 137" e s.m.i.;

VISTO il Decreto legge 12.07.2018, n. 86 convertito con modifiche nella legge n. 97/2018;

VISTA la L.R. Puglia n. 20/2009 e s.m.i.;

VISTA la Delibera n. 176 del 16 febbraio 2015 pubblicata sul B.U.R.P. n. 40 del 23/03/2015 con cui la Giunta Regionale ha approvato il Piano Paesaggistico Territoriale della Puglia (PPTR);



Via Alberto Alvarez Valentini n. 8 – 71121 FOGGIA – Tel. 0881-723341
E-mail: sabap-fg@beniculturali.it –
PEC: mbac-sabap-fg@mailcert.beniculturali.it
www.sabapfoggia.beniculturali.it

[Handwritten signature]

ESAMINATA la documentazione progettuale pervenuta, e in particolare il contenuto della relazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del predetto Codice, come modificato ed integrato dall'art. 2, comma 1, lett. s, del D.Lgs. 63/2008;

CONSIDERATO che la località interessata dall'intervento sopra descritto ricade in area sottoposta ai seguenti vincoli di tutela paesaggistica:

- "Componenti geomorfologiche: UCP_Versanti", disciplinato dall'art. 53 delle NTA del PPTR;
- "Componenti geomorfologiche: UCP_Grotte", disciplinato dall'art. 55 delle NTA del PPTR;
- "Componenti idrologiche: UCP_Aree soggette a vincolo idrogeologico", disciplinato dall'art. 44 delle NTA del PPTR;
- "Componenti ecosistemiche e ambientali: BP_Boschi", disciplinato dall'art. 62 delle NTA del PPTR;
- "Componenti ecosistemiche e ambientali: UCP_Aree di rispetto dei boschi", disciplinato dall'art. 63 delle NTA del PPTR;
- "Componenti ecosistemiche e ambientali: UCP_Prati e pascoli naturali di rispetto dei boschi", disciplinato dall'art. 66 delle NTA del PPTR;
- "Componenti antropica e storico culturale: BP_Zone gravate da usi civici (validate)", disciplinato dall'art. 78 delle NTA del PPTR;

CONSIDERATO che l'oggetto dell'intervento consiste nella realizzazione della strada a ridosso dell'Ospedale "Casa Sollievo della Sofferenza" con larghezza complessiva della carreggiata pari a 10 m.;

TENUTO CONTO che la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia nella *Relazione Illustrativa e Proposta di parere* di cui alla nota prot. 347 dell'17.01.2019, acquisita d'Ufficio in data 18.01.2019 con prot. 454, ha proposto di rilasciare il provvedimento di autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e dell'art. 90 delle NTA del PPTR, in deroga ai sensi dell'art. 95, comma 1, delle citate NTA, in quanto l'intervento, pur se parzialmente in contrasto con le prescrizioni di cui agli artt. 53, 55, 62, 63, e 66, risulta ammissibile ai sensi dell'art. 95, comma 1 nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- l'area nell'intorno del tracciato stradale sia sottoposta a un dettagliato progetto di inserimento paesaggistico, che preveda l'introduzione di fasce di vegetazione autoctona sui margini;
- le alberature di cui si prevede l'espianto siano oggetto di censimento e studio agronomico al fine del reimpianto, con precisa individuazione delle aree di reimpianto, con riferimento anche al progetto di inserimento paesaggistico descritto in precedenza;
- anche in fase di cantiere le lavorazioni non dovranno intaccare in alcuno modo l'assetto geomorfologico e l'equilibrio eco-sistemico della *Grotta di Padre PIO*.

Tutto ciò sopra premesso, questa Soprintendenza, per quanto di sua stretta competenza, rilascia **parere positivo nel merito della compatibilità paesaggistica delle opere proposte, confermando integralmente le medesime prescrizioni dettate dalla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia nella nota prot. 347 del 17.01.2019.**

La presente nota viene trasmessa alle Amministrazioni in indirizzo anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 155, comma 2, del citato decreto legislativo e alla Commissione regionale per il patrimonio culturale prevista dall'art. 39 del regolamento di cui al D.P.C.M. n.171/2014, ai sensi e per gli effetti del comma 1bis dell'art. 12 della legge n. 106 del 29-07-2014.

Si resta in attesa di acquisire copia del provvedimento autorizzatorio paesaggistico rilasciato in conformità al presente parere.

Avverso il presente parere è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, secondo le modalità di cui al D.Lgs. n. 104 del 02/07/2010, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 24/11/1971, come modificato dall'art. 69 della L. n. 69/2009, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Non si restituisce copia degli atti prodotti in quanto pervenuti in formato digitale.

LA PRESENTE NOTA SOSTITUISCE LA PRECEDENTE NOTA DI QUESTA SOPRINTENDENZA PROT. 1098 DELL'11.02.2019.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Arch. Luigi Rondinella

d'ordine
IL SOPRINTENDENTE ad interim

Arch. Maria Giulia Picchione

IL FUNZIONARIO

(dott.ssa Ida FINI)



MINISTERO
PER I BENI E
LE ATTIVITÀ
CULTURALI

Via Alberto Alvarez Valentini n. 8 - 71121 FOGGIA - Tel. 0881-723341

E-mail: sabap-fg@beniculturali.it -